

# SICUREZZA SUL LAVORO E MORTI BIANCHE

di Clementina Virelli\*

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il lavoratore. 3 Conclusioni.

## 1. Introduzione

Il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro ha sicuramente origini remote ma, soprattutto negli ultimi tempi, è molto sentito.

Oggi questa problematica è affrontata quasi quotidianamente dai vari mass media, quindi: giornali, radio, tv (spesso nei telegiornali o in programmi con appositi dibattiti), internet ed altro.

Sentiamo dire, purtroppo, che "l'Italia muore sul lavoro"; spesso è la cronaca a parlarne come: gli operai bruciati alla Thyssen Krupp di Torino, quelli inghiottiti dall'argilla a Marghera, la tragica morte dei lavoratori della Truck Center di Molfetta nel marzo del 2008 in seguito ad esalazioni durante il lavaggio di cisterne, ancora incidenti mortali verificatisi in Puglia i primi di luglio nei comuni di Acquaviva delle Fonti, Castellaneta ed Ostuni; ma, al di là di questi esempi ricordati, sono in tanti quelli che perdono la vita nei cantieri, nei porti italiani.

Secondo l'analisi contenuta nel rapporto Eurispes sulle morti bianche ci sono circa 4 vittime al giorno per un totale di 1.400 morti l'anno, una strage silenziosa

che riguarda sia il settore agricolo, sia quello industriale, che quello edile.

L'età media di chi perde la vita è di 37 anni e i motivi di queste morti bianche, secondo i dati, sono sempre gli stessi: inadeguatezze strutturali, rimozioni delle protezioni, il ribaltamento del trattore in agricoltura e gli incidenti stradali nel trasporto merci per le eccessive ore trascorse alla guida; insomma sono ancora tanti quei lavoratori che ogni giorno rischiano di non tornare a casa la sera e non c'è differenza tra le regioni del nord e del sud Italia.

I dati INAIL riguardanti gli infortuni sul lavoro e le morti bianche forniscono da soli una chiara idea della rilevanza del fenomeno e dell'importanza dei problemi relativi alla sicurezza del lavoro.

Le ragioni di un così alto tasso di mortalità sul lavoro dipendono proprio dalle aziende che operano nel nostro Paese perché, la maggior parte di queste, non rischiano i propri capitali investendo in ricerca e formazione per ottenere prodotti di alta qualità, né tantomeno in sicurezza, preferendo trarre il maggior profitto speculando in attività finanziarie, previo abbattimento dei costi per unità di prodotto, in modo da renderle competitive sul mercato (basti pensare che i salari degli operai italiani sono i più bassi di tutta l'Europa!).

Il fenomeno è una vera e propria emergenza che assilla il Paese a cui occorre rispondere con controlli, verifiche e politiche di tutela soprattutto verso gli occupati più deboli: i precari. Come ha suggerito il Presidente della Commissione Lavoro della camera: "... iniziare a

---

\* Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita a Bari il 11 luglio 2009 con la concessione della Lode. Dalla tesi di laurea: *Le "morti bianche" e il T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.*

*monitorare i luoghi di lavoro, dai cantieri alle fabbriche significherebbe apprestare maggiori garanzie e tutele a favore dei lavoratori più inesperti, quelli saliti da qualche giorno su un ponteggio o quelli che dovrebbero beneficiare del periodo di formazione”<sup>1</sup>.*

Il tema della prevenzione e della promozione della salute sul luogo di lavoro deve, pertanto, essere affrontato nel quadro dell’evoluzione generale delle attività economiche, delle forme di occupazione, della popolazione attiva, con maggior numero di donne ma anche di lavoratori anziani, e della società in generale.

Vi è stato un notevole progresso tecnologico che non ha eliminato o ridotto i fattori di infortunio o di malattia ma, anzi, li ha moltiplicati rendendoli più complessi e spesso anche più insidiosi ed inafferrabili.

L’ambiente di lavoro è dunque pericoloso, nel senso più ampio della parola, in quanto cioè determina condizioni che rendono non solo possibile ma addirittura probabile, in molti casi, il verificarsi di un evento dannoso.

Quindi la politica deve fare investimenti di alto spessore e di grande impegno sulla salute e benessere della vita lavorativa e non permettere che si possa continuare a “morire di lavoro”.

Infatti, molte morti bianche sarebbero veri e propri omicidi premeditati secondo alcune associazioni di categoria. Allora si rivela importante conoscere soprattutto il D.Lgs. n. 626/1994 e il D.Lgs. 9/4/2008 n. 81.

Il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, individuando i soggetti destinatari dell’intera disciplina, supera la precedente quadripartizione disciplinata dal D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 all’art. 4 incentrata solo sulle figure del lavoratore, datore di lavoro, dirigente e preposto.

Infatti l’articolo 3 del D.Lgs. n. 81/2008 amplia il campo di applicazione delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza, riferibile ora a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, che operano in azienda), nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati ed anche ai lavoratori autonomi.

Vengono affiancate alle classiche quattro figure, che solo parzialmente sono state riconfermate nei ruoli e nelle mansioni, quelle del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, ma di recente ne vengono introdotte altre completamente nuove quali: il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) ed il Rappresentante dei lavoratori del sito produttivo (RLSSP).

Analizziamo le funzioni e gli obblighi posti in capo al lavoratore, uno dei soggetti destinatari di questa disciplina.

## **2. Il lavoratore**

Il lavoratore, secondo la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera a) del T.U., è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di

---

<sup>1</sup> Intervento di G. PAGLIARINI, del 28 novembre 2006 sul tema: “L’emergenza delle morti bianche”.

specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario (persona che presta attività lavorativa in modo personale, spontaneo e gratuito); i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore socialmente utile.

Il lavoratore ha diritto ad avere condizioni di lavoro sicure e non nocive per sé stesso che gli consentirebbero, altresì, la possibilità di agire in giudizio in caso di mancata osservanza delle relative norme oppure di rifiutarsi dall'adempire la prestazione qualora troppo pericolosa, eventualmente continuando anche a mantenere posto e salario o addirittura recedere per giusta causa<sup>2</sup>.

Al diritto dei lavoratori ad essere informati dal datore di lavoro corrisponde il dovere, da parte dei lavoratori stessi, ad una partecipazione effettiva e professionalmente responsabile.

I lavoratori, seppur considerati dalla normativa in primo luogo come destinatari delle tutele previste, sono però coinvolti nel sistema di sicurezza anche in una posizione di garanzia attiva rispetto alla tutela della propria e dell'altrui sicurezza e salute e quindi sono tenuti anch'essi ad assicurare una serie di obblighi previsti dall'art. 20 del T.U.; tra i quali rientrano nel comma 2 i seguenti: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,

---

<sup>2</sup> G. VENETO, *Sicurezza nei luoghi di lavoro*, Cacucci editore, Bari 2008, pag. 41.

all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; l'osservanza delle disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto, nonché dei dispositivi di sicurezza; l'appropriato utilizzo dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione<sup>3</sup>; l'immediata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Proprio l'obbligo formativo sottolinea l'importanza centrale della formazione rispetto alla strategia generale della tutela

---

<sup>3</sup> Cass. pen. Sez. IV, 01 febbraio 2008 n. 5117: "*Non valgono per l'accertamento dell'esistenza della colpa le regole di spiegazione causale dell'evento: ai fini dell'imputazione soggettiva dell'evento al soggetto agente, la prevedibilità dell'evento dannoso, ossia la rappresentazione in capo all'agente della potenzialità dannosa del proprio agire, può riconnettersi anche alla probabilità o anche solo alla possibilità concreta (diversamente dalla causalità che richiede un alto grado di credibilità razionale o probabilità logica) che le conseguenze dannose si producano, non potendosi limitare tale rappresentazione alle sole situazioni in cui sussista in tal senso una certezza scientifica. Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa*".

della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Inoltre, la disciplina legale di questo obbligo chiarisce definitivamente il fatto che la formazione e l'addestramento dei lavoratori costituisce a tutti gli effetti orario di lavoro ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2003, indipendentemente dalla circostanza che la formazione sia materialmente offerta nell'ambito dell'ordinaria giornata lavorativa, ovvero venga organizzata dal datore di lavoro al di fuori del normale orario di lavoro<sup>4</sup>.

Per i lavoratori di aziende, che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, è previsto altresì l'obbligo (comma 3) di esporre la tessera di riconoscimento che ha la funzione di rispondere essenzialmente ad un'esigenza di informazione sia sull'identità del lavoratore che opera per l'appaltatore o per il subappaltatore, sia sull'immediata identificazione della ditta per cui egli lavora all'interno dell'azienda committente.

Questa informazione è un elemento importante che definisce i rapporti in termini di obblighi di sicurezza la cui conoscibilità è utile a tutti i lavoratori oltre che agli organi di vigilanza in caso di controllo<sup>5</sup>.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Il D.Lgs. n. 81/2008 non solo impone a ciascun lavoratore l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza, esigendo comportamenti atti al perseguimento di tale obiettivo, ma specifica anche che è compito di ogni lavoratore evitare atti che possano in qualche maniera arrecare pregiudizio anche

---

<sup>4</sup> M. TIRABOSCHI, *Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, Giuffrè editore, Milano 2008, pag. 250.

<sup>5</sup> M. TIRABOSCHI, op. cit., pagg. 251-252.

a colleghi o soggetti estranei presenti sul luogo di lavoro; si tratterebbe quasi di un obbligo "cautelare specifico" la cui violazione porterebbe un addebito in termini di colpa specifica e, in caso di danno alle persone, l'ipotesi di reato di cui all'art. 589, comma 2, e 590, comma 3, del codice penale<sup>6</sup>.

Un'ulteriore specifica viene fatta dall'art. 3 del D.Lgs. 81/08: nell'ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato; per i lavoratori a progetto, e per i collaboratori coordinati e continuativi, le disposizioni del D.Lgs. 81/08 si applicano nel caso in cui la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente; nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

### 3. Conclusioni

Per evitare o, almeno, ridurre il più possibile i tanti infortuni sul lavoro bisognerebbe rendere le nostre fabbriche "vivibili", almeno come quelle degli altri Paesi europei.

Sarebbe necessario che tra i programmi di studio degli ultimi anni delle scuole superiori si possa parlare di lavoro e sicurezza, inserendo questa tematica all'interno della giusta reintroduzione come

---

<sup>6</sup> G. AMATO, *Obbligo cautelare specifico sul dipendente*, in *Gli speciali di guida al diritto* n. 20/08, 9.

materia di studio dell'educazione civica, leggendo questa nel senso più ampio possibile e, quindi, facendo sì che essa divenga il viatico per una formazione dei giovani che possano essere poi lavoratori già "acculturati" per un lavoro più "vivibile".

È fondamentale una "cultura della sicurezza" che realmente si diffonda nella società, così da dare una risposta in sintonia con gli appelli che, rischiando di divenire troppo ripetitivi, lo stesso Presidente della Repubblica rivolge a tutti gli operatori del mondo del lavoro per evitare tragedie come quella del Truck Center di Molfetta del marzo 2008<sup>7</sup>.

La riduzione del problema degli infortuni, specialmente quelli mortali sul lavoro, non può consistere soltanto nell'aumento e nell'affinamento delle norme prescrittive e nell'inasprimento delle sanzioni in caso di loro violazione, specialmente quando i controlli sono affidati a strutture dotate di pochi uomini e ancor più di limitati fondi e di strumenti inadeguati, come gli Ispettorati del Lavoro.

Bisogna sviluppare la coscienza che la sicurezza non è un costo ma un investimento.

Così probabilmente potrà pensarsi che non necessariamente "Lavorare uccide"<sup>8</sup> (Rovelli), e perfino potrà cominciarsi a pensare che, con una maggiore coscienza e cultura del lavoro, non è più e sempre del tutto vero che "Lavorare stanca" (Pavese), ma che invece, magari, potrà iniziarsi a dar ragione a chi, come Primo Levi, ha

---

<sup>7</sup> G. VENETO, op. cit., pag. 32.

<sup>8</sup> È il titolo del bellissimo saggio di Marco Rovelli pubblicato nel 2008 per i tipi della BUR che prende spunto dai numerosi infortuni sul lavoro mortali degli ultimi anni fino a giungere agli ultimi tragici avvenimenti del 6 dicembre 2007 a Torino negli stabilimenti della THYSEN, azienda siderurgica del gruppo KRUPP e, a breve distanza, a Molfetta, in una piccola azienda dove sono morti sia il datore di lavoro che 5 giovani lavoratori per cause ancora da accertare forse anche per in cultura da parte degli stessi operatori.

mirabilmente scritto che: *"L'amare il proprio lavoro costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra"*<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> G. VENETO, op. cit., pag. 34.